



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 393/2022/R/eel

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 393/2022/R/eel, recante *Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (DCO)* (prot. n. 156/22, termine invio osservazioni 11 novembre 2022, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Osservazioni generali

Si accoglie con favore la consultazione dell'Autorità in merito ai criteri e le condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 210/2021, ritenendo che procedure concorsuali e forme di contrattualizzazione a termine della capacità di stoccaggio – se ben disegnate – possano rappresentare uno strumento idoneo per stimolare gli investimenti.

In particolare, si concorda con l'analisi effettuata dall'Autorità in merito agli effetti sul sistema elettrico di un'elevata penetrazione di FRNP che necessita di un maggior coordinamento tra le scelte di investimento in capacità di produzione, di stoccaggio e di trasmissione. A fronte di questa esigenza, si condivide l'opportunità di sviluppare ulteriormente il disegno del mercato a termine, salvaguardando le dinamiche concorrenziali dei mercati *spot* elettrici, dal momento che è improbabile che, in assenza di segnali di prezzo di lungo periodo, l'attuale design sia in grado – da solo – di garantire lo sviluppo delle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, preservando allo stesso tempo gli standard di sicurezza e adeguatezza.

Gli orientamenti proposti nel DCO in oggetto andrebbero analizzati anche alla luce di un più ampio quadro informativo che include altri aspetti, al momento non noti, che concorrono al disegno delle procedure concorsuali e alla valutazione degli impatti del meccanismo sul sistema.

In tal senso, si segnala la necessità di avere da subito un quadro chiaro e ben definito circa:

- l'orizzonte temporale entro cui s'intende procedere con l'avvio delle procedure concorsuali, tenendo presente la necessità di un congruo intervallo temporale (ad es. 1 anno) tra la definizione delle regole del meccanismo e l'organizzazione delle aste. Tale esigenza risponde anche alla necessità degli operatori di avere il tempo necessario per avviare gli iter autorizzativi sulla base delle esigenze mostrate dal sistema e di compiere valutazioni tecniche ed economiche sulla base di un *framework* regolatorio certo e definito;
- la progressione temporale del fabbisogno definito da Terna su base zonale, che fornisce un'indicazione rilevante delle necessità del sistema sia su base temporale che geografica;

- lo studio che Terna è tenuta ad elaborare relativamente alle tecnologie di stoccaggio elettrico, incluse quelle in fase di sviluppo, indicando, le caratteristiche prestazionali di ciascuna di esse, i dati relativi alla vita utile, alle tempistiche di realizzazione, alla ciclicità, al livello e alla struttura dei costi di investimento e di esercizio (ivi inclusi eventuali costi di *decommissioning*), nonché i potenziali di sviluppo nel tempo delle medesime nel sistema elettrico italiano. Inoltre, Terna, nell'ambito dello stesso studio, renderà note le tecnologie di riferimento adatte a soddisfare ciascun fabbisogno caratterizzato da specifiche caratteristiche prestazionali.

In via generale, si ritiene che il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio introdotto dal d.lgs. 210/2021 debba avere come obiettivo quello di fornire segnali di prezzo adeguati e sufficientemente stabili nel tempo al fine di mitigare il rischio eccessivo associato agli investimenti in nuova capacità di stoccaggio nel caso in cui la redditività di questi impianti dipendesse unicamente dall'andamento dei mercati *energy only*. Auspichiamo che tale obiettivo, che si condivide, venga perseguito:

- minimizzando gli impatti sul mercato elettrico all'ingrosso, per limitare i rischi connessi con la definizione di modelli ibridi in cui concorrono nel mercato *asset* regolati con altri la cui redditività – e dunque il mantenimento in efficienza – è dipendente esclusivamente da *revenue* di mercato. Il nuovo meccanismo dovrebbe dunque limitare, laddove possibile, gli impatti sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del MSD preservandone l'efficienza e la competitività. A questo fine si ritiene che i vincoli imposti alla nuova capacità di accumulo contrattualizzata nell'ambito del presente meccanismo non stimolino l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in fase di progettazione degli impianti, né il mantenimento in efficienza e/o *upgrade* dell'impianto da parte del titolare in fase di gestione. L'imposizione di tali vincoli avrebbe inoltre impatti distorsivi sul funzionamento di MSD spiazzando le offerte di operatori in concorrenza su questo segmento di mercato e rischiando di ridurre considerevolmente la significatività dei segnali di prezzo derivanti da tale mercato;
- nel rispetto del principio di neutralità tecnologica evitando di introdurre discriminazioni tra le tecnologie in grado di fornire i servizi richiesti. Da questo punto di vista, in linea con quanto proposto dall'Autorità, si ritiene preferibile che Terna individui per ciascun fabbisogno la relativa tecnologia in grado di soddisfare la specifica esigenza individuata e il relativo contratto standard in linea con le caratteristiche tecnologiche, organizzando quindi procedure concorsuali separate per soddisfare le diverse tipologie di fabbisogno. In via residuale, per i casi in cui un certo fabbisogno è invece soddisfatto da più di una tecnologia, si concorda sull'impostazione che prevede l'organizzazione di aste sequenziali. Si evidenzia

che, in questo caso, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e diversamente da quanto proposto in consultazione al punto 2.20 lettera c), il *cap* in asta individuato dall'Autorità dovrà essere comunque definito in funzione della struttura di costo della tecnologia di riferimento che partecipa all'asta in oggetto.

Nella definizione del fabbisogno di capacità di accumulo e della Disciplina da parte di Terna è necessario che venga garantita la maggior trasparenza possibile nei confronti degli operatori. In particolare, è fondamentale che anche lo studio di Terna relativo alle tecnologie di stoccaggio elettrico sia sottoposto a consultazione con congruo anticipo ed in seguito pubblicato. Dato che gli esiti dello studio definiranno la parte principale della Disciplina di riferimento e visto che i parametri tecnici ed economici sono tra di loro intrecciati e vanno a definire tutti gli aspetti di progettazione dei futuri impianti, si ritiene necessario prevedere un periodo di 1 anno tra l'entrata in vigore della normativa rilevante, che include la Disciplina di Terna, e l'organizzazione della prima asta in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree più idonee e dei parametri tecnici con i quali sviluppare i progetti. Inoltre, con l'obiettivo di incrementare la partecipazione e la concorrenza nelle procedure competitive e di limitare il rischio che il fabbisogno richiesto non sia interamente coperto si ritiene opportuno ammettere alla partecipazione alle aste anche titolari di capacità di stoccaggio per le quali l'Amministrazione competente abbia avviato l'*iter* per il rilascio delle autorizzazioni, prevedendo un meccanismo di partecipazione residuale per la capacità non ancora autorizzata simile a quello previsto per il Mercato della Capacità.

Risposte ai singoli spunti di consultazione

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Tra i parametri identificati per la definizione dei contratti standard di capacità viene citata la ciclicità dello stoccaggio che è definita come *"pari al tempo massimo che può intercorrere tra il momento in cui l'accumulo è caricato e quello in cui deve essere scaricato senza subire rilevanti perdite di energia"*. Non è chiaro, tuttavia, che valore possa assumere questo parametro, soprattutto in relazione agli impianti idroelettrici a pompaggio, dal momento in cui non si riscontrano rilevanti perdite di energia per tali impianti una volta caricato il sistema (cioè una volta riempito il bacino a monte). In particolare, risulta critico l'utilizzo di tale parametro per definire i prezzi offerti nel mercato MSD (cfr. 2.33 del DCO), impattando negativamente sul funzionamento dello stesso, come meglio specificato nella risposta al Q.5. Più in generale, la definizione dei parametri che possono incidere sulla funzionalità a mercato delle tecnologie di stoccaggio deve essere effettuata



considerando le specificità delle diverse tecnologie disponibili e valorizzando, laddove presenti, le potenziali differenze.

Si ritiene inoltre fondamentale che sia garantita piena trasparenza da parte di Terna nell'elaborazione dello studio relativo alle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico. Tale studio deve essere necessariamente sottoposto a consultazione pubblica come sembra essere suggerito nel DCO al paragrafo 2.64 lett. b). Si sottolinea che, come riportato nel DCO, lo studio e la relativa consultazione debbano essere effettuati con un anticipo adeguato rispetto alle procedure concorsuali (ad es. 1 anno), in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree e dei parametri che saranno utilizzati per l'asta.

Infine, per quanto riguarda la tecnologia dei pompaggi idroelettrici, caratterizzata da una forte differenziazione in termini di caratteristiche tecniche e struttura dei costi in funzione dei diversi siti, sarebbe utile che Terna facesse riferimento nel proprio studio a diversi progetti reali (esistenti e nuovi), in modo da fornire indicazioni maggiormente aderenti alle condizioni effettive di sviluppo di questi impianti in differenti contesti, considerando come la minimizzazione dell'impatto ambientale, sempre più richiesta dai territori, inciderà sul costo totale.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'impostazione dell'Autorità che prevede che Terna, anche a valle del suo studio previa consultazione, individui per ciascun fabbisogno la tecnologia di riferimento in grado di soddisfare l'esigenza del sistema nel rispetto della progressione temporale definita e approvata dal MiTE.

Si condivide quindi l'esigenza espressa nel DCO di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia laddove le tecnologie di riferimento per soddisfare il fabbisogno si differenziano in modo significativo.

Tuttavia, si ritiene che lo schema di aste sequenziali come proposto nel documento di consultazione per i casi in cui uno stesso fabbisogno può essere soddisfatto da più tecnologie di riferimento presenti nelle criticità. In particolare, il disegno proposto delle aste sequenziali, fissando il *cap* della seconda asta sulla base del premio marginale della prima asta, non sembra garantire l'effettiva neutralità tecnologica che invece si propone di tutelare, penalizzando fortemente la tecnologia che partecipa alla seconda fase delle procedure concorsuali, ossia gli impianti di pompaggio idroelettrico.



Si ritiene quindi che, nel rispetto della progressione temporale del fabbisogno e della identificazione su base geografica, nel caso circoscritto in cui un certo fabbisogno può essere soddisfatto da più tecnologie, sia opportuno procedere:

- con lo svolgimento di una prima asta in cui concorre la tecnologia con orizzonte di pianificazione più breve in cui il *cap* al premio è tarato tenendo conto dei CAPEX, OPEX e di un'equa remunerazione e;
- conseguentemente, con lo svolgimento di una successiva asta in cui concorre la capacità di stoccaggio che richiede un maggiore orizzonte di pianificazione. Il *cap* al premio è qui tarato sulla base dei parametri economici di quest'ultima tecnologia (CAPEX, OPEX, equa remunerazione del capitale) e non fissato sulla base del prezzo marginale formatosi nella prima asta. L'assenza di vincoli economici legati ad una diversa tecnologia (quella che partecipa alla prima asta) permetterebbe di garantire un'effettiva parità di trattamento delle diverse tipologie di stoccaggio, senza deprimere i segnali economici a cui è esposta la tecnologia che partecipa alla seconda asta.

Resta inteso che, in esito alle due aste sequenzialmente organizzate, gli assegnatari siglino con Terna contratti standard specificatamente predisposti per tecnologia, tenendo quindi conto delle diverse caratteristiche in termini di orizzonte di pianificazione e prestazionali.

Si ritiene fondamentale che, nel definire il proprio fabbisogno di capacità di accumulo, Terna possa considerare, oltre alle caratteristiche prestazionali richieste ai sistemi di accumulo, anche ulteriori criteri che possano giustificare la definizione di un fabbisogno dedicato (e quindi di una procedura concorsuale dedicata) ad una singola tecnologia.

A fronte di queste considerazioni, si ritiene opportuno che Terna, nella definizione dei propri fabbisogni di sistemi di accumulo, prenda in considerazione criteri legati alla sicurezza degli approvvigionamenti ed all'indipendenza energetica del Paese, oltre che alle ricadute economiche positive, di determinate tecnologie come i pompaggi idroelettrici e accumuli elettrochimici per il sistema produttivo italiano e per i territori coinvolti nei progetti.

Infine, si accoglie con favore l'indicazione dell'Autorità in merito alla durata del periodo di consegna per i pompaggi idroelettrici (40 anni) che dovrebbe necessariamente riflettere la vita utile di questi progetti ed in ogni caso almeno la durata delle concessioni idroelettriche.

Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23 (facoltà di estendere il periodo di applicazione degli obblighi)? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.



Si è favorevoli alla facoltà per il sistema di estendere il periodo di applicazione degli obblighi contrattuali, con eventuale revisione del premio per quegli impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto. Tale soluzione permetterebbe di evitare una complessa quantificazione del *terminal value* delle opere che costituiscono questi impianti. Ad ogni modo, tale possibilità dovrebbe essere oggetto di accordo tra il sistema e il titolare dello stoccaggio e non essere un'opzione esercitabile unilateralmente dal sistema.

Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare

Si riconoscono i vantaggi indicati dall'Autorità in merito al meccanismo di *pooling* delle risorse contrattualizzate ai fini di una loro messa a disposizione degli operatori di mercato per l'esercizio di prodotti di *time shifting*.

Si ritiene tuttavia essenziale che l'allocazione degli ordini di movimentazione da parte di Terna sui singoli stoccaggi debba essere fatta in base ad un algoritmo piuttosto rigido che segua il più possibile le logiche di funzionamento dei mercati dell'energia (es. una ripartizione pro quota delle movimentazioni sui sistemi di accumulo localizzati nella stessa area). Le modalità di allocazione degli ordini di movimentazione derivanti dall'esercizio dei prodotti di *time shifting* dovrebbero infatti essere le più semplici e trasparenti possibili mentre il MSD dovrebbe restare il segmento di mercato preposto alla gestione del dispacciamento in funzione dei vincoli che emergono a valle dei mercati dell'energia. Per questo motivo è essenziale che Terna garantisca piena trasparenza in merito all'algoritmo con il quale ripartirà tra le risorse di accumulo disponibili i programmi definiti in esito all'esercizio dei prodotti di *time shifting*.

Auspica che l'algoritmo possa essere il più semplice possibile (es. ripartizione pro quota), l'Autorità potrebbe valutare di affidare al GME questa attività in qualità di organizzatore delle procedure competitive per l'allocazione dei prodotti di *time shifting*.

Infine, è importante che la definizione dei principi di funzionamento del mercato del *time shifting* avvenga quanto prima possibile in modo da rendere chiaro agli operatori il complessivo funzionamento.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide la scelta dell'Autorità di riservare la partecipazione al MSD ai titolari delle risorse di stoccaggio o a loro delegati in quanto si tratta dei soggetti che gestiscono l'impianto e che ne conoscono lo stato effettivo. Tuttavia, non si condividono i vincoli economici relativi alle offerte sul MSD proposti dall'Autorità che potrebbero avere impatti sulle dinamiche concorrenziali.

Pur comprendendo l'obiettivo di evitare una sovra-remunerazione della capacità contrattualizzata, si ritiene che l'imposizione di vincoli stringenti sui prezzi di offerta e l'obbligo di restituzione a Terna di qualsiasi margine di segno positivo sul MSD non stimoli l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in fase di progettazione degli impianti, né il mantenimento in efficienza e/o upgrade dell'impianto da parte del titolare in fase di gestione. L'imposizione di tali vincoli ai titolari della capacità di storage contrattualizzata nell'ambito del meccanismo avrebbe inoltre impatti distorsivi sul funzionamento di MSD spiazzando le offerte di operatori in concorrenza su questo segmento di mercato e rischiando di ridurre considerevolmente la significatività dei segnali di prezzo derivanti da tale mercato. Per questi motivi, si chiede di non applicare tali vincoli economici alle offerte presentate sul MSD nel meccanismo di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio.

In alternativa al modello rappresentato nel DCO, si ritiene che eventuali misure volte a limitare la sovra-remunerazione dei titolari di impianti di stoccaggio assegnatari della procedura concorsuale debbano essere valutate e ponderate anche alla luce dell'importanza di preservare le dinamiche concorrenziali e la libera formazione dei prezzi sui mercati dell'energia e dei servizi ancillari, elementi determinanti per incentivare un efficiente utilizzo di tutte le risorse presenti nel sistema, inclusi i nuovi impianti di stoccaggi che saranno realizzati accedendo al nuovo meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico.

A titolo d'esempio, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di contenere il rischio di sovra remunerazione della capacità di stoccaggio approvvigionata, lasciando al contempo un incentivo all'efficiente utilizzo di mercato della risorsa di stoccaggio da parte del proprio titolare, si potrebbe valutare l'introduzione di un meccanismo di remunerazione delle offerte presentate sul MSD che preveda:

- di misurare ad intervalli di tempo predefiniti (mensilmente o annualmente) la marginalità degli impianti conseguiti nei mercati e di riservarne una percentuale al titolare degli stoccaggi;
- di definire tale percentuale in funzione anche del rapporto tra il premio ricevuto in asta e la marginalità conseguita nei mercati, prevedendo che la stessa dovrà diminuire al diminuire del rapporto tra premio ricevuto in asta e la marginalità conseguita nei mercati.

Come ulteriore opzione, si propone di definire vincoli economici meno stringenti alle offerte sul MSD dei titolari delle risorse di stoccaggio tramite l'introduzione di uno *strike price* adeguatamente definito (es. imposizione di uno *strike price* in grado di seguire maggiormente le dinamiche del mercato, adottando - ad esempio - modalità volte ad evitare eventuali sovra-remunerazioni e non vincoli di prezzo alle offerte), che preservi la possibilità per l'operatore di presentare offerte anche al di sopra dello stesso, salvo restituire eventuali differenziali, e mantenere una determinata quota dei margini di segno positivo, incentivandolo ad un utilizzo ottimale di questi *asset* per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

Tali opportunità di remunerazione potrebbero inoltre essere considerate in occasione del *bidding* degli operatori in sede d'asta, riducendo così i costi di contrattualizzazione della nuova capacità di stoccaggio.

In ultima istanza, si potrebbe valutare di minimizzare l'impatto sul MSD correlando i relativi vincoli di offerta a salire/a scendere alla media ponderata delle offerte accettate a salire/a scendere sul medesimo MSD nel giorno precedente a quello di riferimento (in luogo dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima proposto dall'Autorità).

Inoltre, non è chiaro quanto possa durare l'arco temporale di riferimento all'interno del quale vengono considerati i prezzi dell'energia venduta su MGP nelle n ore con prezzi più alti ai fini del calcolo dei prezzi di offerta nel caso degli impianti idroelettrici a pompaggio. Come già sottolineato nella risposta allo spunto Q1, non sembra appropriato l'utilizzo di questo parametro per la quantificazione dell'arco temporale di riferimento per il calcolo del prezzo di offerta sul MSD per impianti che non presentano rilevanti perdite di energia una volta caricato l'impianto stesso. Si dovrebbe, infatti, evitare il rischio di considerare nel calcolo del prezzo di offerta orizzonti temporali troppo distanti, e quindi non significativi, dall'ora di riferimento.

Infine, per arrivare a una completa comprensione del testo in consultazione, si chiede di chiarire l'ambito di applicazione della formula dei vincoli economici per le offerte presentate sul MSD, con particolare riferimento al punto 2.33, lett. (e). Tale formulazione, che è suscettibile di diverse interpretazioni, non consente di valutare in modo esaustivo quali margini positivi sul MSD relativi alle unità di stoccaggio saranno effettivamente trattenuti da Terna e destinati alla riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo.

Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'impostazione dell'Autorità in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie.



Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si ritiene che il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali, definito in analogia con il Mercato della Capacità, sia eccessivamente penalizzante per i titolari delle unità di stoccaggio e rischi di limitare la partecipazione degli operatori al meccanismo di mercato a termine. Al fine di mitigare l'impatto del sistema di penali in caso di violazione degli obblighi contrattuali si suggerisce di introdurre i seguenti correttivi:

- *livelli standard efficienti di indisponibilità.* Si suggerisce di stabilire livelli standard efficienti di indisponibilità a livello di tecnologia, crescenti nell'arco del periodo di consegna, al fine di tener conto del livello di degrado cui ciascuna infrastruttura può andare incontro nel corso della vita utile;
- *sistema di penali.* Pur apprezzando la scelta dell'Autorità di fissare un limite massimo alle penali da restituire in caso di indisponibilità dell'impianto e di eventuale inadempimento definitivo, che permette agli operatori di quantificare il rischio legato alle penalità in caso di violazione degli obblighi contrattuali, il *cap* del 120% del premio annuo risulta eccessivamente oneroso, al punto da poter disincentivare la partecipazione degli operatori al meccanismo. Inoltre, il sistema di penali non tiene conto del rischio e della sua gestione che può essere profondamente diverso da tecnologia a tecnologia. Nell'ipotesi in cui l'indisponibilità sia nota prima dell'allocatione dei programmi da parte di Terna in esito ai mercati a pronti, si propone quindi di ritarare il *cap* applicabile alle penali ad una percentuale più congrua da consentire un opportuno bilanciamento di rischio-opportunità. In aggiunta, tale *cap* alle penali dovrebbe proprio essere differenziato in base al livello di rischio legato alla gestione operativa di ciascuna tecnologia (es. probabilità di fuori servizio di lunga durata, ecc.), risultando minore per le tecnologie con una bassa possibilità di gestione del rischio operativo e maggiore per le tecnologie con un'elevata possibilità di gestione del rischio operativo (ad esempio, la possibilità di gestire il rischio nelle batterie è maggiore rispetto agli impianti di pompaggio);
- *inadempimento.* In analogia con il punto sul sistema di penali (e per le medesime ragioni), si chiede di riconsiderare l'entità delle penali per inadempimento definitivo che prevedono il pagamento da parte dell'assegnatario di un importo pari al minore tra la somma delle rate del premio già ricevute e il triplo del premio annuo. Inoltre, si ritiene che la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo sia una misura eccessiva che rischia ulteriormente di disincentivare la partecipazione degli operatori, trattandosi in alcuni casi di



investimenti molto importanti e non sostenibili puramente a mercato. È quindi corretto prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti e/o una penalità (purché ritardata), ma nel momento in cui l'operatore ristabilisce la disponibilità dell'impianto il contratto dovrebbe essere rispettato;

- *penali di mancata o ritardata realizzazione dell'impianto.* Si chiede di definire clausole particolari di esonero dall'applicazione delle penali per mancata o ritardata realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, al verificarsi di circoscritte e verificabili cause di forza maggiore, non imputabili all'operatore. Le casistiche dovrebbero variare a seconda della complessità tecnica di costruzione ed esercizio di ciascun impianto di stoccaggio;
- *sospensione della partecipazione al meccanismo.* Si chiede di introdurre una facoltà di recesso contrattuale/sospensione temporanea da parte del titolare dello stoccaggio con relativa sospensione del premio, qualora si verificassero eventi eccezionali che causino l'indisponibilità dell'impianto per periodi prolungati di tempo.

Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Con l'obiettivo di incrementare la partecipazione e la concorrenza nelle procedure competitive e di limitare il rischio che il fabbisogno richiesto non sia interamente coperto si ritiene opportuno ammettere alla partecipazione alle aste anche titolari di capacità di stoccaggio per le quali l'Amministrazione competente abbia avviato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione. In particolare, si potrebbe introdurre un meccanismo simile a quello in vigore per il Mercato della Capacità in cui le capacità nuove non autorizzate partecipano alle procedure concorsuali solo se il fabbisogno non è soddisfatto dalle capacità già autorizzate nell'ambito di una singola procedura concorsuale.

Infine, si ritiene importante aggiungere un punto di attenzione rispetto a quanto illustrato dall'Autorità nel DCO: si chiede che, in caso di esito negativo della partecipazione ad una o più procedure competitive, i titolari possano richiedere a Terna la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione versato dal richiedente al gestore di rete all'atto di accettazione del preventivo relativo alla STMG (in modo simile a quanto previsto dall'art. 21, comma 12, del TICA in seguito all'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo).

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.



Non si condivide la proposta di disegnare l'eventuale meccanismo di valorizzazione delle extra-prestazioni attraverso la definizione di opportuni coefficienti alla capacità offerta in asta o di valori predefiniti associati a ciascuna extra-prestazione. In assenza di un'adeguata remunerazione di queste prestazioni si rischia che, in sede d'asta, la concorrenza tra operatori si concentri unicamente sui CAPEX dei progetti, penalizzando così soluzioni tecnologiche più costose ma più vantaggiose in termini di prestazioni offerte al sistema.

Al posto della valorizzazione in sede d'asta tramite appositi coefficienti o valori predefiniti associati a ciascuna extra-prestazione, si ritiene assolutamente necessario consentire una loro libera offerta sui mercati dell'energia e sul MSD (così come previsto anche per gli stoccaggi esistenti qualora decidano di non aderire al pooling di risorse che costituirà i prodotti di *time shifting*), con l'obiettivo di assicurare un utilizzo efficiente degli impianti da parte del titolare in risposta alle esigenze espresse dal TSO e limitare gli impatti sulle dinamiche concorrenziali. Come precedentemente sottolineato, questa soluzione permetterebbe anche di limitare gli impatti distorsivi del meccanismo proposto sul funzionamento del MSD.

Soltanto nel caso in cui si optasse necessariamente per una valorizzazione delle extra-prestazioni in sede d'asta (opzione comunque non condivisa da Energia Libera), si suggerisce all'Autorità di valutare un meccanismo che consenta di definire il valore di queste extra-prestazioni pari a una percentuale del premio definito in esito alla procedura concorsuale. In ogni caso, si ritiene essenziale che la valorizzazione delle extra-prestazioni sia resa nota con sufficiente anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali al fine di permettere ai soggetti interessati di effettuare le opportune valutazioni.

Infine, al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile alle procedure concorsuali e garantire così un adeguato livello di concorrenza, si richiede che i fabbisogni siano definiti per un perimetro almeno pari alla zona di mercato. Inoltre, al fine di massimizzare il soddisfacimento del fabbisogno espresso da Terna, sarebbe opportuno prevedere già nella fase sperimentale del meccanismo che le aree identificate non siano isolate tra loro. In alternativa, tale possibilità potrebbe essere prevista qualora il fabbisogno di capacità di stoccaggio non venisse approvvigionato in tutto o in parte a valle della prima asta. Questa soluzione permetterebbe di limitare la necessità di sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.



Energia Libera ritiene che la dichiarazione dei dati di rendimento effettuata al momento della qualifica dei progetti degli impianti di stoccaggio oggetto di impegno da parte dei titolari di detti impianti debba essere soggetta a verifiche frequenti e puntuali (ad es. annuali) nel corso del periodo di consegna, al fine di responsabilizzare l'operatore al momento del rilascio della dichiarazione.

Si sottolinea, tuttavia, che tali parametri tecnici risultano di difficile definizione al momento dell'asta e, soprattutto, la stima del degrado nel tempo è fortemente dipendente dal funzionamento dell'impianto (che non dipende direttamente dalle scelte dell'operatore ma da quelle di Terna).

Si ritiene opportuno che, in linea con quanto definito per le aste del Mercato della Capacità, sia prevista una struttura d'asta a più sessioni con una definizione del premio attraverso la logica del *System Marginal Price*, in quanto tale soluzione garantisce una maggiore trasparenza del meccanismo di formazione del prezzo.

Con riferimento alla metodologia per il calcolo del premio di riserva delle aste, si ritiene che il costo del capitale debba adeguatamente riflettere il profilo di rischio operativo degli investimenti in asset di generazione (cui sono assimilabili gli investimenti in esame, in particolare quelli relativi agli impianti di pompaggio). Tali profili di rischio sono più elevati rispetto agli investimenti in infrastrutture di rete effettuati dal TSO. Si ritiene che i criteri per la determinazione delle componenti di costo (capex e opex) e WACC debbano poi essere consultati in analogia a quanto fatto per lo studio sulla determinazione del CONE e della VoLL nell'ambito del Mercato della Capacità.

Inoltre, si propone di fissare il premio di riserva differenziato per tecnologia ad un valore superiore al CONE della relativa tecnologia, ad esempio $1,2 \times \text{CONE}$ (come peraltro ipotizzato in una prima fase anche in relazione al Mercato della Capacità), al fine di considerare le incertezze in termini di tempi di autorizzazione/costruzione di alcune tecnologie di accumulo come i pompaggi, nonché le fluttuazioni nei costi delle materie prime utilizzate per le tecnologie di accumulo elettrochimico.

In relazione agli impianti di pompaggio, si ribadisce in ogni caso che lo Studio di Terna utilizzato come riferimento per la definizione di questi parametri economici deve considerare la forte differenziazione in termini di caratteristiche tecniche e struttura dei costi dei singoli progetti fortemente legate alle specificità dei siti in cui sono localizzati.

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Data la complessità del disegno del meccanismo, si ritiene essenziale che la durata della consultazione di Terna di cui al punto 2.64, lettera a) sia pari almeno a 60 giorni.

Inoltre, come già sottolineato nello spunto Q1, è fondamentale che lo studio di Terna relativo alle tecnologie di stoccaggio elettrico sia sottoposto a consultazione degli operatori ed in seguito pubblicato. Dato che gli esiti dello studio definiranno la parte principale della Disciplina di riferimento e visto che i parametri tecnici ed economici sono tra di loro intrecciati e vanno a definire tutti gli aspetti di progettazione dei futuri impianti, riteniamo che sia necessario un periodo di 1 anno tra l'entrata in vigore della normativa rilevante e l'organizzazione della prima asta in modo da consentire agli operatori l'individuazione delle aree più idonee e dei parametri tecnici con i quali sviluppare i progetti.

Al fine di rinforzare la trasparenza del meccanismo, sarebbe opportuno che Terna ponesse in consultazione anche la relazione tecnica sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi. Si ritiene infatti che la pertinenza di tale relazione necessiti di un confronto del gestore di rete con gli operatori di mercato, in sede di consultazione, sulle ragioni effettive della carenza di offerte nelle procedure concorsuali.

Infine, si ritiene importante che venga definito e consultato al più presto, oltre al meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio qui descritto, anche la definizione dei prodotti di *time shifting* e le loro caratteristiche, e il regolamento del GME per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma di scambio dei prodotti di *time shifting*. A questo fine l'Autorità dovrebbe quindi precisare anche gli obblighi di trasparenza in capo al GME.

Q.12 Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al coordinamento del meccanismo in oggetto con il Mercato della Capacità. Si sottolinea però che gli impianti soggetti al meccanismo ora in discussione avranno obblighi differenti da quelli previsti per gli impianti soggetti alla disciplina del Mercato della Capacità e quindi potrebbero non garantire pienamente il servizio di adeguatezza per cui il Mercato della Capacità è stato definito e applicato. Si suggerisce, quindi, di considerare in detrazione al fabbisogno di adeguatezza solo una minima percentuale del contributo delle risorse di stoccaggio già contrattualizzate e di non considerare nessun contributo relativamente alle risorse di stoccaggio da approvvigionare in futuro.

Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.



Si comprende l'orientamento dell'Autorità di non imporre vincoli economici agli impianti esistenti sul MSD. Si ritiene però che, per garantire una neutralità di trattamento e al contempo corretti segnali di mercato, anche gli impianti nuovi assoggettati al regime qui descritto debbano poter agire liberamente o con vincoli limitati sul MSD, consentendo loro un trattenimento di parte del margine derivante.

Si auspica sia previsto il coinvolgimento degli operatori nella definizione dei prodotti di *time shifting*, attraverso consultazioni pubbliche e seminari illustrativi e di confronto.

Più in generale, riguardo al mercato dei prodotti di *time shifting*, si ritiene opportuno che l'Autorità:

- valuti misure per rendere il segmento liquido, in modo da conseguire effettivamente i vantaggi auspicati per le FER. In tal senso, si potrebbe valutare la partecipazione su base volontaria al mercato dei prodotti di *time shifting* (lato offerta) a tutti gli impianti esistenti in grado di fornire il servizio sotteso ai prodotti standard, senza limitazione alla sola tecnologia di accumulo di energia. Almeno in un primo periodo di implementazione del meccanismo, questa proposta permetterebbe di rispettare il principio di neutralità tecnologica anche nella creazione di questo nuovo segmento di mercato a beneficio dell'intero sistema elettrico;
- preveda che, lato domanda dei prodotti di *time shifting*, possano partecipare solo operatori abilitati ad operare su MGP/MI che siano direttamente proprietari di asset o non proprietari di asset che hanno nella propria disponibilità un portafoglio, al fine di garantire un beneficio effettivo in termini di gestione del sistema elettrico nazionale ed evitare che l'esercizio dei prodotti avvenga a soli fini speculativi.
- preveda che la definizione dei prodotti *time shifting* risponda alle diverse esigenze che caratterizzano le diverse fonti rinnovabili presenti nel sistema.

Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Q.15 In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si concorda con l'opportunità di inserire adeguati vincoli alle quantità assegnabili con l'obiettivo di evitare la nascita di posizioni dominanti.

Si ritiene opportuno di rendere il mercato secondario più flessibile, in modo tale da consentire agli operatori di rinegoziare le proprie posizioni anche con riferimento alla durata del periodo del prodotto di *time shifting* oggetto di opzione. A tal fine, solo nel mercato secondario, si suggerisce di:

- rendere meno stringenti i vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato;
- ridurre progressivamente i vincoli sui prodotti di *time shifting* al ridursi del loro orizzonte temporale.

Si ritiene infine opportuno che i titolari di stoccaggi esistenti ed eventualmente degli ulteriori asset partecipanti non rientranti tra quelli assegnatari delle procedure concorsuali, che intendano offrire su base volontaria i prodotti di *time shifting*, possano stabilire un valore minimo accettabile del premio in esito a ciascuna procedura. Ciò consentirebbe ai titolari di “non offrire” la disponibilità dei propri stoccaggi esistenti nel caso in cui il premio che si dovesse formare in esito alle procedure risulti inferiore al minimo accettabile.

Q.16 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si ritiene che l'assenza di vincoli economici sul MSD per i titolari di stoccaggi esistenti possa risultare distorsiva e discriminatoria se i titolari dei nuovi stoccaggi saranno soggetti a stringenti vincoli economici per la partecipazione a detto mercato. Come già indicato nella risposta agli spunti Q 5 e Q13, si ritiene quindi essenziale che l'Autorità allenti i vincoli economici a cui saranno soggette le offerte sul MSD dei titolari degli stoccaggi sviluppati tramite il meccanismo in oggetto, consentendo entro determinati limiti la percezione di margini positivi.

Q.17 Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare

Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi del meccanismo di approvvigionamento in oggetto.

Q.18 Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?

Nessun commento.



Q.19 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si accolgono favorevolmente gli orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna. In particolare, si condivide l'obiettivo di limitare allo stretto necessario la realizzazione di capacità di stoccaggio da parte di Terna nei casi di reale assenza di disponibilità del mercato a coprire tutto o in parte il fabbisogno espresso da Terna, in modo da limitare l'effetto distorsivo che questo potrebbe avere sui segnali di prezzo del mercato. In linea con questo obiettivo, sarebbe opportuno coordinare con maggior certezza il processo con cui, in concomitanza di procedure concorsuali che non approvvigionino totalmente il fabbisogno richiesto da Terna, viene determinato il fallimento di mercato e la conseguente possibilità di affidamento diretto della realizzazione di capacità di stoccaggio al TSO. Al tal fine, si ritiene necessario introdurre l'obbligo per Terna, a valle della trasmissione della Relazione sulla carenza di offerte da parte di investitori terzi, di revisione della Disciplina, con particolare riferimento ai parametri economici, e di replica delle procedure concorsuali.

Inoltre, si propone la definizione di una soglia percentuale dei contingenti che, solo se non approvvigionati nel primo set di aste, causino l'attivazione dei vari step della procedura per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna. Qualora la suddetta soglia percentuale fosse effettivamente raggiunta a mercato, l'approvvigionamento delle risorse di stoccaggio dovrebbe continuare tramite ulteriori procedure concorsuali, che escludono l'intervento di Terna.

Solo a valle della replica dell'asta, se tutto o parte del fabbisogno risulta ancora non coperto dal mercato, Terna potrà realizzare direttamente progetti di sviluppo di sistemi di accumulo, dando poi effettivo riscontro dei costi sostenuti e rendendo disponibili a tutti le informazioni e il *know-how* acquisito nell'esercizio degli impianti. Infine, come sottolineato nella risposta allo spunto Q11, sarebbe opportuno che Terna ponesse in consultazione la relazione tecnica sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi al fine di avviare un proficuo confronto con gli operatori in merito alle ragioni della scarsa partecipazione alle procedure concorsuali.

Si sottolinea però che, al fine di scongiurare il ricorso a tale soluzione, debbano essere correttamente individuati e ponderati i parametri di partecipazione alle aste (sia tecnici che economici) in modo da non escludere in maniera ingiustificata eventuali potenziali progetti. In particolare, riteniamo fondamentale che venga opportunamente considerata l'analisi dei costi di progetti con specificità molto importanti (ad es. impianti idroelettrici a pompaggio), così come la vita utile delle varie tecnologie (considerando il *derating* e l'invecchiamento dei componenti), l'esposizione alle variazioni di costo dei principali componenti delle tecnologie analizzate e i livelli accettabili di



remunerazione del capitale investito degli operatori. Questi elementi dovranno essere considerati nella definizione dei premi di riserva da applicare nelle procedure concorsuali.

Come ultimo punto di riflessione, si propone di valutare l'opportunità che l'eventuale *Relazione* al Ministro e all'Autorità sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori terzi, sia redatta da un soggetto terzo diverso da Terna.

...OMISSIS...